

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Istituzione del Ministero dell'ecologia (1203);

VERNOLA ed altri: Norme sulla tutela dell'ambiente e sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno ambientale (1298)	3
LABRIOLA SILVANO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
ALIBRANDI TOMMASO	14
BARBERA AUGUSTO	8, 10, 11, 14, 17, 19
BIONDI ALFREDO, <i>Ministro per l'ecologia</i>	5, 8, 9, 11, 12 14, 15, 16, 18, 19, 20
BOZZI ALDO	14, 17
BRESSANI PIER GIORGIO	3, 4, 8, 10, 13, 16
FANTÒ VINCENZO	10
FERRARA GIOVANNI	4, 5, 9, 11, 14, 16
LODA FRANCESCO	19
SODDU PIETRO	18
SPADACCIA GIANFRANCO	10, 15, 18
TASSI CARLO	9, 14, 16, 18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,50.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: Istituzione del Ministero dell'ecologia (1203) e della proposta di legge Vernola ed altri: Norme sulla tutela dell'ambiente e sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale (1298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Ministero dell'ecologia » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vernola ed altri: « Norme sulla tutela dell'ambiente e sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale ».

Ricordo che nella precedente seduta si è svolta una discussione di carattere generale sull'articolo 1 del testo unificato, elaborato dalla I Commissione nel corso del precedente esame, in sede referente, dei progetti di legge.

Vorrei ora chiedere all'onorevole Bressani se concorda, a nome del gruppo della democrazia cristiana, sull'opportunità di definire al termine della discussione dell'articolato il titolo del provvedimento.

PIER GIORGIO BRESSANI. Concordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'onorevole Ferrara ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale ».

1. 1.

Sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente naturale; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente e degli equilibri ecologici, anche attraverso la scuola, di concerto con il ministro della pubblica istruzione ».

1. 2.

Sostituire il quarto comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Il ministro instaura e sviluppa, previo coordinamento con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee ».

1. 3.

Al quinto comma dell'articolo 1, dopo la parola: « promuove », aggiungere la seguente: « l'adozione ».

1. 4.

GIOVANNI FERRARA. Gli emendamenti che ho presentato, tendenti sostanzialmente a riformulare in maniera tecnicamente più adeguata il testo, si illustrano da soli. Vorrei però sottolineare l'importanza dell'emendamento 1. 1 con il quale in pratica si sopprimono le parole « della persona », in quanto riteniamo che sia compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita: ma questo è un fatto che non riguarda la persona, ma eventualmente le persone, cioè tutti.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 3, l'ho presentato per una semplicissima ragione. Abbiamo l'abitudine di ritenere che il Ministero degli affari esteri, non in quanto tale, ma in quanto depositario di alcune competenze, costituisca un qualcosa al di sopra di qualsiasi legge o riforma legislativa. Ritengo più congruo, anche considerando il disposto del quarto comma, stabilire che il Ministero dell'ecologia instaura e sviluppa i rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e le Comunità europee, previo coordinamento con gli altri ministeri. Non capisco, cioè, perché si debba dire che occorre far salve le competenze del Ministero degli esteri che nessuno vuol mettere in dubbio; riteniamo che questo dicastero sia un Ministero come gli altri e che non abbia preminenza sugli altri.

PIER GIORGIO BRESSANI. Ritengo che la Commissione debba accogliere gli emendamenti Ferrara 1. 1 e 1. 2; non così per l'emendamento 1. 3 in quanto ritengo utile la clausola di salvaguardia delle competenze del Ministero degli esteri. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 4 lo ritengo superfluo e invito il presentatore a ritirarlo.

PRESIDENTE. Sono favorevole agli emendamenti 1. 1 e 1. 2. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 3, le faccio presente, onorevole Ferrara, che se il testo della norma non contenesse l'affermazione secondo cui restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri, ciò sarebbe implicito e non si creerebbero problemi. Ma dal momento che, invece, il testo contiene questa affermazione, il sopprimerla assume un significato normativo che il relatore non condivide. Non è qui in gioco la competenza del Ministero degli esteri, quanto il carattere unitario della politica internazionale del Governo, e quindi della Repubblica.

GIOVANNI FERRARA. Non intendo metterlo in dubbio, ma l'unitarietà dell'azione del Governo si attua anche attraverso l'attività di un ministro della Repubblica che non sia ministro degli esteri. L'unitarietà non è compromessa dall'attività di un ministro della Repubblica...

PRESIDENTE. La politica estera sì. Sopprimendo l'affermazione « ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri » si svincola dall'unitarietà della politica estera del Governo uno degli elementi più importanti del nuovo organismo, che è quello della tutela dell'ambiente. Ritengo che nessuno dubiti che un Ministero possa, anzi debba, promuovere determinate iniziative sul piano internazionale per mantenere l'unitarietà della politica estera del Governo. Questa attività, tuttavia, nella sua fase successiva, abbisogna di una intesa con il Ministero degli affari esteri. È, infatti, a questo punto che prende corpo e si concretizza il momento della garanzia dell'unitarietà della politica estera governativa. D'altra parte, questo è un aspetto che abbiamo già avuto modo di dibattere a lungo, in occasione di attività svolte dal Ministero del commercio con l'estero e da quello della pubblica istruzione. I ministeri di settore sono titolari, nelle materie di loro competenza, di un'iniziativa intragovernativa che, però, nel campo delle relazioni internazionali non può che comportare appunto un'int-

sa con il ministro degli affari esteri. È in virtù di queste considerazioni che riterrei opportuno che l'emendamento 1. 3, presentato dall'onorevole Ferrara, sia integrato con l'aggiunta, dopo la parola « coordinamento », della seguente espressione: « con il Ministero degli affari esteri e ». Per quanto riguarda, poi, l'emendamento Ferrara 1. 4, anch'io, così come ha fatto l'onorevole Bressani, invito il presentatore a ritirarlo.

GIOVANNI FERRARA. Alla luce delle considerazioni testé svolte dal presidente e recependo il suo suggerimento, accetto di riformulare l'emendamento 1. 3. Quanto all'emendamento 1. 4 non è mia intenzione ritirarlo, in quanto non ritengo possibile subordinare le iniziative in esame all'esistenza di un super-ministero.

PRESIDENTE. Avverto quindi che l'emendamento Ferrara 1. 3 risulta essere del seguente tenore:

Sostituire il quarto comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Il ministro instaura e sviluppa, previo coordinamento con il ministero degli affari esteri e con gli altri ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee ».

1. 3.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 1. 1, 1. 2, 1. 3 e contrario all'emendamento 1. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 1. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 1. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 1. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 1. 4, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite ad organi centrali dello Stato, in materia di inquinamento atmosferico, salvo quelle previste dall'articolo 102, nn. 3, 5 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma.

4. Il Ministro per l'ambiente è membro del CIPE, del CIPI e del CIPAA.

5. Il Ministro per l'ambiente interviene, in fase di concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro per l'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro per l'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi:

a) al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1982, numero 979;

b) alla istituzione e alla gestione delle riserve marine di cui al titolo quinto della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di

natura chimica, fisica o biologica e delle emissioni sonore relativi all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro per l'ambiente e con il Ministro del lavoro.

10. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica o biologica.

11. Sono adottati dal Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

12. Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentito il Ministro della sanità, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

13. Il Ministro per l'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

14. Il Ministro per l'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, determina le zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale.

Gli onorevoli Barbera, Fantò e Loda hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 2 aggiungere il seguente punto d):

« d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere »;

2. 1.

Dopo il settimo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Il ministro per l'ambiente promuove le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi del Ministero dei beni culturali e ambientali in ordine alla tutela dei beni ambientali limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi compresa l'adozione di misure cautelari »;

2. 2.

Sostituire l'ottavo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Sono adottati dal ministro per l'ambiente di concerto con il ministro della marina mercantile: a) il piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonché tutte le funzioni relative previste dalla medesima legge; b) le funzioni attribuite al ministro della marina mercantile dagli articoli 25, 26, 27, 28, 30 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 »;

2. 3.

Gli onorevoli Vernola, Galloni, Vincenzi, Bressani e Vecchiarelli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 2 aggiungere il seguente:

« Il ministro per l'ambiente promuove le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi del Ministero dei beni culturali e ambientali in ordine alla tutela dei beni ambientali, limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche, di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

2. 4.

L'onorevole Ferrara ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quinto comma sostituire le parole: « in fase di concerto » con le seguenti: « per il concerto »;

2. 5.

Sostituire l'ottavo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Sono adottati dal Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro per la marina mercantile:

a) il piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e gli atti e i provvedimenti di attuazione e di esecuzione;

b) gli atti e i provvedimenti concernenti l'istituzione e la gestione delle riserve marine previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 »;

2. 6.

Aggiungere, dopo il dodicesimo comma dell'articolo 2, il seguente:

« Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, adotta i provvedimenti inerenti alle funzioni di tutela delle bellezze naturali e panoramiche di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 »;

2. 7.

Premettere al comma tredicesimo dell'articolo 2 il seguente:

« Il Ministro per l'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, promuove le iniziative legislative volte a controllare, regolare, disincentivare la produzione ed il commercio dei materiali plastici o di cui la plastica costituisca elemento prevalente o, comunque, non biodegradabili, anche mediante imposte di fabbricazione e doganali ».

2. 8.

AUGUSTO BARBERA. Insieme agli onorevoli Fantò e Loda, intendo riformulare l'emendamento 2. 2 sopprimendo le parole: « ivi compresa l'adozione di misure cautelari ».

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Fantò ed altri 2. 2 risulta pertanto essere del seguente tenore:

Dopo il settimo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Il ministro per l'ambiente promuove le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi del Ministero dei beni culturali e ambientali in ordine alla tutela dei beni ambientali limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

2. 2.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Fantò ed altri 2. 2 e Vernola ed altri 2. 4.

(Sono approvati).

Propongo che gli identici emendamenti 2. 2 e 2. 4, testé approvati, formino oggetto di un autonomo articolo aggiuntivo.

Pongo in votazione questa mia proposta.

(È approvata).

Passiamo all'emendamento Ferrara 2. 7. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Stante la concomitanza di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta rinviando il seguito della discussione alle ore 17,30 della giornata odierna.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento 2. 1 potrebbe essere integrato nel senso di stabilire che le funzioni di cui si tratta siano esercitate di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

AUGUSTO BARBERA. Accetto di integrare il mio emendamento come suggerito dal Presidente.

PRESIDENTE. Avverto quindi che lo emendamento Barbera ed altri 2. 1 è del seguente tenore:

Al primo comma dell'articolo 2 aggiungere il seguente punto d):

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 1 come riformulato dai presentatori.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ferrara 2. 5.

PIER GIORGIO BRESSANI. Giudico positivamente questo emendamento.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Il Governo è favorevole alla proposta di modifica presentata dall'onorevole Ferrara.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ferrara 2. 5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 2. 8. Debbo dire, onorevole Ferrara, che tale emendamento mi rende molto perplesso: le sarei grato, pertanto, se volesse trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Il Governo si è attivato per presentare un disegno di legge su questa materia: a tal fine, io ho già avuto un incontro con il ministro dell'industria.

GIOVANNI FERRARA. Si usa dire, signor ministro, che certe riforme globali debbono essere anticipate e che è necessario ed opportuno cominciare ad inventare una politica ed una procedura volte al conseguimento di determinati obiettivi: non le pare, quindi, che questo emendamento possa sollecitare una certa politica diretta a far sì che non si producano, per esempio, merci inquinanti perché non biodegradabili? Questo è il senso della mia proposta di modifica.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Ritengo che trasformando l'emendamento dell'onorevole Ferrara in un ordine del giorno si otterrebbe lo stesso effetto.

GIOVANNI FERRARA. Per la verità non sono molto propenso a ricorrere allo strumento dell'ordine del giorno in quanto, di solito, anche quelli accolti dal Governo restano lettera morta. Vorrei perciò conoscere le motivazioni in base alle quali il mio emendamento si dovrebbe ritenere inammissibile.

CARLO TASSI. Credo che l'inserimento di un emendamento di questo genere in una norma di legge equivarrebbe a dire che si vuole conferire al ministro la facoltà di iniziativa legislativa che già gli spetta.

PRESIDENTE. La questione non è in questi termini perché l'onorevole Ferrara ha usato il termine « promuovere ».

CARLO TASSI. Ribadisco che, a mio avviso, si tratta di una norma inutile. Se si vuole perseguire la finalità di impedire per il futuro la produzione di sostanze biodegradabili, è meglio stabilire un termine entro il quale questa produzione dovrà tassativamente cessare.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ferrara per aver sottolineato l'urgenza di risolvere al più presto questo importante problema; mi permetto però di far osservare al collega che si tratta di un problema di legislazione sostanziale e non di competenze del ministro. Sotto questo profilo rinnovo perciò l'invito all'onorevole Ferrara a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno.

GIOVANNI FERRARA. Non essendo del parere di ricorrere ad un ordine del giorno, ritiro l'emendamento 2. 8. Ritiro inoltre l'emendamento 2. 6.

PRESIDENTE. Do lettura del parere testé trasmesso dalla X Commissione trasporti:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo unificato relativo al disegno di legge n. 1203 concernente « Istituzione del Ministero dell'ecologia », con le seguenti osservazioni e condizioni:

Gli interventi relativi all'ambiente devono essere affrontati in maniera unitaria e globale (a tale riguardo ed esemplificativamente si ricordano i problemi relativi al mare Adriatico e quelli della balneazione in tutti i mari italiani).

Il Comitato ritiene pertanto che l'articolo 2, comma 8, debba essere modificato nel senso di attribuire al Ministero per l'ambiente le competenze (e i corrispondenti uffici) relative alla difesa del mare e delle coste marine ed alla istituzione e gestione delle riserve marine, fatto salvo il concerto con il Ministero della marina mercantile.

Il Comitato ritiene inoltre debbano essere indicate, nell'articolo 7, comma 5, anche le Capitanerie di porto quali organi di cui possa avvalersi il Ministero per l'ambiente nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Considerando l'importanza che, ai fini dell'utilizzazione del territorio, ha l'organizzazione del trasporto, si segnala l'opportunità che, nella composizione del Comita-

to scientifico previsto all'articolo 10, sia compreso anche un esperto designato dal ministro dei trasporti.

PIER GIORGIO BRESSANI. Per quanto riguarda l'emendamento 2. 3 devo rilevare che ci siamo a lungo intrattenuti in sede di Comitato ristretto sulla materia trattata; se non vado errato, nella fase referente dei nostri lavori, si è deciso di seguire la soluzione suggerita dal relatore, il quale si è anche fatto carico di esaminare ulteriori problemi che potevano scaturire a seguito della formulazione proposta. Il tredicesimo comma dell'articolo 2 recita: « Il Ministro per l'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto ». Si tratta di una formulazione di carattere generale, adottata in vista di trovare una soluzione più equilibrata per regolare la materia dei rapporti fra il Ministero dell'ambiente e il Ministero della marina mercantile.

Una traccia di soluzione di quei problemi emerge proprio dal tredicesimo comma dell'articolo 2, comma che è stato proposto ed approvato — anche da chi vi parla — in vista di una soluzione più equilibrata di quella che andava profilandosi per regolare i rapporti tra l'istituendo Ministero per l'ambiente ed il Ministero della marina mercantile, e non ritengo pertanto opportuno modificarlo.

GIANFRANCO SPADACCIA. Può darsi che sia stato raggiunto un accordo — ma non lo ricordo nei termini che sono stati esposti dal collega Bressani — e che sia stato espresso un voto in sede referente. Di certo, chi ha raggiunto un tale accordo non ha inteso rinunciare a riproporre, una volta in fase di votazione in Assemblea, la questione nei termini nei quali viene posta con l'emendamento 2. 3, cui sono assolutamente favorevole. Pertanto, ritengo che cadremmo in grave contraddizione se non inserissimo tale emendamento nel testo in esame, anche se è facile capire la tendenza del Ministero della marina mercantile ad evitare di farsi assorbire dal

Ministero dei trasporti ed a rivendicare una sua specifica funzione di « ministero del mare », che però, in realtà, esso non esercita od esercita in maniera del tutto subordinata in base ad una cultura che non è quella che ci spinge alla istituzione del Ministero per l'ambiente. Ciò premesso, invito il collega Bressani e, più in generale, i colleghi del gruppo della democrazia cristiana a voler superare una certa impostazione particolaristica del problema, proprio perché mentre nel caso citato vi erano problemi reali, anche di carattere amministrativo, difficili da risolvere con un « colpo di bacchetta » normativa, in questo caso, invece, non vi sono problemi trattandosi di mero trasferimento di competenze. Del resto, se un trasferimento di competenze è già stato operato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'istituendo Ministero per l'ambiente per quanto concerne i parchi naturali, non si capisce perché analogo trasferimento non possa avvenire, dal Ministero della marina mercantile al Ministero per l'ambiente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Barbera quali altre funzioni egli vorrebbe attribuire al Ministero per l'ambiente.

AUGUSTO BARBERA. Tutte le funzioni amministrative connesse in materia di inquinamento, escluso il pronto intervento in mare che è di competenza del Ministero della marina mercantile.

VINCENZO FANTO. Non ho capito bene quale ipotesi di accordo sarebbe stata raggiunta su questo punto, che si è rivelato il più travagliato, sia in sede di Comitato ristretto, sia in sede referente. A me pare che su tale punto la Commissione non abbia mostrato un atteggiamento unitario. Vale la pena, pertanto, di ricordare i concetti ispiratori dell'emendamento in esame, il cui non accoglimento da parte di questa Commissione sarebbe in piena contraddizione con l'obiettivo della istituzione di un Ministero che, in qualche misura, intervenga sull'ambiente in maniera unitaria e globale, come tutti andiamo ri-

petendo e come, del resto, abbiamo voluto esplicitare nel primo articolo di questo progetto di legge. Il primo concetto ispiratore è quello che deriva dal riconoscere come assurda, sul piano teorico e sul piano logico, la distinzione tra ambiente terrestre e ambiente marino. Il secondo concetto ispiratore parte dal presupposto che il Ministero della marina mercantile è più che altro un ministero per lo sfruttamento del mare e che, pertanto, specialmente per quanto concerne i trasporti marittimi, persegue anche una logica di inquinamento dell'ambiente marino, cosicché sembra difficile poterlo qualificare come ministero che tutela tale ambiente. Il terzo concetto ispiratore deriva dalla constatazione della quasi totale inapplicabilità, allo stato attuale, della legge n. 979 del 1982. In sostanza, si vuole porre un'attenzione particolare — specialmente dopo il manifestarsi di una situazione che definirei « esplosiva » su tutti i nostri mari — ai problemi della tutela dell'ambiente marino, sulla quale, pertanto, non può non essere stabilita una competenza diretta dell'istituendo Ministero per l'ambiente, così come proponiamo nel nostro emendamento 2. 3, che raccomandiamo alla considerazione di tutti i colleghi.

GIOVANNI FERRARA. Ho ritirato il mio emendamento 2. 6 — vertente sullo stesso argomento ed ispirato alle stesse finalità — perché avevo in animo di votare a favore dell'emendamento 2. 3. Ma prima di decidermi ad esprimere il mio voto su tale emendamento desidero chiedere al Presidente Labriola di assicurarmi che, nel linguaggio normativo corrente, l'espressione: « nonché tutte le funzioni », di cui alla lettera a) dell'emendamento 2. 3 e la formulazione della lettera b) del medesimo emendamento possano essere rette entrambe dalle parole: « sono adottati ».

PRESIDENTE. Penso di no.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Il Governo ha espresso la propria volontà di mantenere il testo attuale dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Desidero far osservare come, se è vero che la lettera b) dell'emendamento 2. 3 risulta ammissibile e logica, altrettanto non possa dirsi per la lettera a) dell'emendamento medesimo. Ritengo del tutto ammissibile che la competenza dell'istituzione e della gestione delle riserve naturali, di cui alla lettera b) dell'emendamento 2. 3, sia attribuita al Ministero per l'ambiente, mentre per il piano per la difesa del mare ritengo più opportuno il testo del disegno di legge che attribuisce la competenza ad adottare tale piano al Ministero della marina mercantile di concerto con quello per l'ambiente. Per tale motivo, onorevole Barbera, il suo emendamento non tiene conto della difficile opera di mediazione — cui faceva cenno l'onorevole Bressani — con la quale si è giunti alla formulazione dell'attuale testo dell'ottavo comma dell'articolo 2 del disegno di legge. Esistono, infatti, degli equilibri politici di cui bisogna tener conto e per tale motivo, onorevole Barbera, la inviterei a considerare diversamente le riserve marine ed il piano per la difesa del mare.

Stante comunque la concomitanza di votazioni in Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,30.

AUGUSTO BARBERA. Signor Presidente, il punto a) del nostro emendamento 2. 3 prevede che il piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui alla legge n. 979 del 31 dicembre 1982 sia adottato dal ministro per l'ambiente di concerto con il ministro della marina mercantile. Analogamente, al punto b) del medesimo emendamento, si prevede che le funzioni attribuite al ministro della marina mercantile da alcuni articoli della stessa legge n. 979 siano di competenza del ministro per l'ambiente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento 2. 3 debba essere posto in votazione per parti separate; debbo infatti precisare che esso contiene

due distinte proposte emendative, l'una riferita ai provvedimenti di cui alla lettera *a*) e relativo procedimento di adozione, l'altra concernente i provvedimenti di cui alla lettera *b*) e relativo procedimento di adozione.

Come relatore esprimo parere contrario alla sostituzione della prima delle parti cui ho fatto riferimento e parere favorevole alla sostituzione della seconda parte.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Concordo con il parere del Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 2. 3 come sopra precisata, lettera *a*).

(È respinta).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento 2. 3 come sopra precisata.

(È approvata).

Avverto che, a seguito delle votazioni intervenute e salvo ulteriore coordinamento formale, l'ottavo comma dell'articolo 2 risulta del seguente tenore:

Sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. Sono esercitate dal Ministro per l'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile le funzioni già attribuite al Ministro della marina mercantile dagli articoli 25, 26, 27, 28, 30 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3 e 4 del testo unificato non sono stati presentati emenda-

menti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo sostituito dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente, dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è così sostituito:

« L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro per l'ambiente su proposta del Capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il posto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il posto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili ».

2. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo sostituito dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è così sostituito:

« Il Ministro per l'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ».

(È approvato).

ART. 4.

1. I territori nei quali istituire parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, n. 616, su proposta del Ministro per l'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero per l'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica internazionale.

3. Il Ministro per l'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiet-

tivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Il Ministro per l'ambiente determina, per tutto il territorio nazionale, con proprio decreto, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 10 e conformemente alle direttive comunitarie adottate in materia, i criteri generali per la valutazione di impatto ambientale.

2. I progetti delle opere da eseguirsi da amministrazioni statali sono comunicati prima della loro approvazione al Ministro per l'ambiente ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi 90 giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza.

4. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro per l'ambiente la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

5. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro per l'ambiente sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 10.

Gli onorevoli Vernola, Galloni, Vincenzi, Vecchiarelli e Bressani hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 5:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro per l'ambiente sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 10 ».

5. 1.

Sostituire il primo periodo del secondo comma con il seguente:

« I progetti delle opere di competenza statale sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro per l'ambiente e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente ».

5. 2.

Al terzo comma, dopo le parole: « Il Ministro per l'ambiente », aggiungere le seguenti: « sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, ».

5. 3.

Sopprimere il quinto comma.

5. 4.

PIER GIORGIO BRESSANI. Onorevole presidente, l'emendamento 5. 1 mira a sostituire la dizione originaria di « criteri generali », contenuta nel primo comma dell'articolo 5, con quella più appropriata di « norme tecniche ». Questo per evitare di conferire al Governo un potere troppo ampio nello stabilire le misure per la valutazione di impatto ambientale. Con il

decreto del Presidente del Consiglio previsto per le norme tecniche di cui ho parlato, si procede all'individuazione delle categorie di opere di cui al quinto comma dell'articolo 5.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Il Governo è contrario all'emendamento 5. 1.

CARLO TASSI. Mi domando che significato abbia il riferimento alle « norme tecniche ». A quali norme ci si richiama? Per esempio, dovrebbe essere considerata tecnica anche una norma che stabilisce l'impossibilità di immettere nell'ambiente naturale prodotti non biodegradabili? Credo che non abbia senso inserire in un testo legislativo come questo l'espressione « norme tecniche ».

ALDO BOZZI. Onorevoli colleghi, non ho avuto la possibilità di seguire interamente la seduta odierna della Commissione in sede redigente. Non vorrei dunque dire cose affrettate, ma credo che il primo comma dell'articolo 5 vada mantenuto nell'attuale formulazione. Esso si riferisce, infatti, a criteri generali per la valutazione dell'impatto ambientale. È una fase preliminare. L'emendamento illustrato dall'onorevole Bressani è consequenziale; infatti è successiva la fase esecutiva, di attuazione dei criteri di carattere generale, nella quale si procederà all'individuazione concreta dei singoli beni. Si tratta di due aspetti diversi.

AUGUSTO BARBERA. Chiedo scusa alla Commissione, ma in precedenza avevo espresso un parere positivo sull'emendamento Vernola in quanto ritenevo che esso fosse una riscrittura dell'ultimo comma dell'articolo 5: sotto questo profilo, avrebbe potuto essere considerato favorevolmente. Non credo però che, anche nel caso in cui il primo comma venga sostituito, tale emendamento - se formulato meglio - stravolga il testo in esame. Infatti, esso reca la dizione: « In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambien-

tale », e, quindi, demanda ad una legge - che attuerà le direttive comunitarie, appunto - la definizione delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale. Inoltre, sulla base di questo emendamento, le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per l'ambiente, non quindi da quest'ultimo semplicemente, come previsto dall'articolo 5. Infine, nell'emendamento in esame si parla di « norme tecniche »: di che cosa si tratta? Io concordo con le osservazioni svolte al riguardo dall'onorevole Tassi. Non solo, ma mi sembra che nel testo in discussione manchi il verbo - che potrebbe essere « definire » - retto da « norme tecniche ». Anche in relazione a questo elemento dovrebbe essere prevista l'emanazione di un decreto.

PRESIDENTE. Se questo fosse il senso dell'emendamento Vernola, esso andrebbe modificato stabilendo che le norme che presiedono all'individuazione dei criteri di valutazione dell'impatto ambientale sono definite con decreto, altrimenti non si comprende cosa siano queste norme tecniche.

TOMMASO ALIBRANDI. Se ne ho ben compreso il significato, l'emendamento mi pare notevolmente - ed a mio avviso ingiustificatamente - riduttivo dei poteri del ministro per l'ambiente, sia in riferimento alla materia, sia sul piano della procedura. Da un lato, infatti, non capisco perché si debba escludere la possibilità, per il ministro, di dettare i criteri di carattere generale e, dall'altro, non comprendo per quale ragione, sotto il profilo delle competenze, gli debba essere attribuito solo un mero potere di proposta, affidando la decisione relativa al Presidente del Consiglio.

GIOVANNI FERRARA. Non vedo per quale ragione - considerato che in questo provvedimento sono state introdotte norme di carattere sostanziale (attribu-

tive di competenze e di delimitazione delle materie di intervento: abbiamo infatti approvato tre articoli contenenti ciascuno svariati emendamenti e recanti appunto norme di carattere sostanziale) — arrivati a questo punto si debba rinviare a chissà quando la normativa di principio volta ad attuare le direttive comunitarie. Probabilmente il Governo è già in condizione, fin da questo momento, di proporre emendamenti tendenti a risolvere la questione che mi pare sia stata posta dall'emendamento dell'onorevole Vernola; anche se quest'ultimo, per difficoltà oggettive di carattere tecnico, non raccoglie consensi, non riesco a capire perché non si possa superare questo ostacolo attraverso l'elaborazione di un articolo che provveda a dare attuazione alle direttive comunitarie in materia. Se il ministro ci desse assicurazioni in questo senso, noi potremmo sciogliere questa riserva molto opportunamente, dando luogo così ad un reale intervento in materia di ambiente.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Desidero innanzitutto ricordare che la direttiva comunitaria sulle procedure di valutazione dell'impatto ambientale è stata di recente approvata dal Consiglio dei ministri della CEE sotto la Presidenza italiana (ed è una delle poche realizzazioni di cui meno vanto in questa attività di lavoro svolta anche a livello comunitario). Quindi, siamo in grado di acquisire questi dati come elementi dei quali il Governo deve farsi carico per una regolamentazione di carattere generale proprio in funzione dell'identificazione dei criteri previsti dal numero 1 dell'articolo 5, criteri che poi dovranno essere supportati da iniziative specifiche in riferimento, come risulta dalle direttive comunitarie, a quelle modificazioni rilevanti dell'ambiente che dovranno essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 10 (vi è quindi una garanzia di collegialità inerente alla complessità della materia), con conseguente determinazione delle misure interdiscipli-

nari da adottare. Inoltre, l'emendamento Vernola stabilisce che, in attesa della attuazione legislativa delle direttive comunitarie, le misure esecutive di queste ultime vengano rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio. Quindi, mi sembra necessario che il ministro possa determinare i criteri generali, salvo poi attuarli nei modi descritti dall'articolo 5. Debbo insistere, pertanto, su questo punto; in una riunione interministeriale che ha avuto luogo questa mattina, il discorso è stato affrontato in modo che non vi fossero dubbi e, nell'ambito del Governo, su questo tema vi è un'intesa diversa da quella che in precedenza si poteva ritenere vi fosse.

GIANFRANCO SPADACCIA. Riterrei opportuno prendere in considerazione la possibilità di definire, già in questa sede ed eventualmente tramite il rinvio della discussione sull'articolo 5 alla prossima settimana, delle norme in materia, senza rimandare ad un momento successivo la soluzione del problema.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Presso il Ministero esiste una commissione che sta esaminando le misure generali adottate in sede comunitaria; non sono pronto in questo momento ad enunciare tali criteri generali, ma mi riservo di farlo non appena sarò investito di questo compito.

PRESIDENTE. La direttiva comunitaria in questione approvata contiene i criteri di carattere generale?

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. La direttiva contiene dei criteri dai quali la Commissione trarrà gli indirizzi che dovranno essere seguiti.

PRESIDENTE. Allora potremmo richiamarla subito, poiché si tratta di un atto formale; a tal fine, nel punto 1 dell'articolo 5 potremmo inserire la dizione: conformemente alla direttiva comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

GIOVANNI FERRARA. Dovremmo dire: « in attuazione ».

PRESIDENTE. Non potremmo ricorrere all'espressione « in attuazione » perché essa comporterebbe uno strumento legislativo appropriato mentre, in un testo di legge varato dal Parlamento italiano, può essere introdotto l'inciso: « conformemente alla direttiva comunitaria ».

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Sono favorevole all'introduzione della formula indicata dal Presidente.

PIER GIORGIO BRESSANI. Ho dei dubbi circa la possibilità di ricorrere a tale formulazione. In realtà, il problema posto dall'onorevole Ferrara è quello di attuare la direttiva comunitaria, il che può avvenire con una legge del Parlamento. Il fatto di introdurre nel disegno di legge in esame una norma di attuazione di quella direttiva presuppone la conoscenza della stessa.

PRESIDENTE. Vorrei fare il punto della situazione. Abbiamo di fronte tre diverse possibilità: deliberare sugli emendamenti e sull'articolo 5; accantonare l'esame dell'articolo 5; inserire l'inciso da me proposto al primo comma dell'articolo 5, volto a richiamare esplicitamente la direttiva comunitaria.

PIER GIORGIO BRESSANI. In questo modo si affida l'attuazione di direttive comunitarie ad un atto amministrativo, in quanto i criteri generali sono ricavati dalla direttiva in questione per mezzo di un atto del ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Bressani, si può discutere sull'opportunità o meno di inserire questa integrazione, ma non si può ricorrere ad eccezioni di carattere formale. Infatti avevamo già deliberato un testo in cui la determinazione dei criteri generali per la valutazione di impatto ambientale era rimessa alla discrezionalità del ministro; con l'inciso in questione si restringe ulteriormente questa sfera di di-

screzionalità. Ad ogni modo, se il gruppo della democrazia cristiana chiede l'accantonamento dell'articolo 5, non ho difficoltà a procedere in tal senso.

CARLO TASSI. Mi associo a quanto ha dichiarato l'onorevole Bressani e propongo formalmente di accantonare l'esame dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati « aree ad elevato rischio di crisi ambientale ».

2. La dichiarazione d'area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al comma precedente sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro per l'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario anno per anno, cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero, determinati con la legge finanziaria a partire dall'anno successivo a quello di approvazione.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro per l'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Gli onorevoli Barbera, Fantò e Loda hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi dell'articolo 6 con il seguente:

« Il Ministro per l'ambiente, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni interessate, propone al Consiglio dei ministri la deliberazione di un piano di intervento per le aree a più elevato rischio ambientale ».

6. 2.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».

6. 1.

AUGUSTO BARBERA. L'emendamento 6. 2 tende a mantenere i poteri del Ministro per l'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti e di intesa con le regioni interessate, come stabilito nell'articolo 6, evitando l'enfatizzazione della dichiarazione di « aree ad elevato rischio di crisi ambientale ».

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Barbera, ma il problema non è quello dell'enfasi; se non erro, lei intende cambiare la natura del potere del ministro, trasformandolo in un potere di pianificazione a carattere generale.

Con la formulazione dei primi due commi dell'articolo 6 si intendeva, invece, attribuire al ministro un potere di intervento in aree specifiche le cui condizioni ambientali siano tali da richiedere provvedimenti urgenti; con l'emendamento proposto dall'onorevole Barbera questo potere non c'è più.

AUGUSTO BARBERA. Il mio emendamento potrà anche essere respinto, ma prima desidero illustrarlo meglio. Con il combinato disposto dei primi due commi dell'articolo 6 si prevede che il ministro per l'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, elabori un piano contenente misure dirette « alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento; alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento ». Con l'emendamento da me proposto la sostanza dell'articolo 6 rimane intatta; si elimina soltanto quella dichiarazione di « aree ad elevato rischio di crisi ambientale » in base alla quale non discende alcun potere speciale per il ministro, ma si rischia soltanto di determinare un allarme ingiustificato per le popolazioni interessate, con gravi danni anche per il settore turistico.

ALDO BOZZI. Propenderei per l'accogliamento dell'emendamento Barbera perché, in realtà, i primi due commi dell'articolo

6 sono un po' declamatori ed anche carichi dei rischi cui ha accennato l'onorevole Barbera.

CARLO TASSI. Ritengo eccessive le preoccupazioni circa l'andamento del turismo, perché gli stranieri conoscono la nostra enfasi e apprezzano ugualmente il nostro paese. In realtà mi sembra che la tesi del collega Barbera non contraddica l'esigenza di elaborare un piano generale di misure per la tutela dell'ambiente, come scaturisce dal disposto dei primi due commi dell'articolo 6 approvati in sede referente.

GIANFRANCO SPADACCIA. Devo riconoscere che i primi tre commi dell'articolo appaiono sintetizzati in un'unica formulazione dall'emendamento Barbera e che, tuttavia, il dibattito che si è svolto mi è servito a decidere di non essere del tutto favorevole sia all'attuale formulazione dei primi tre commi dell'articolo sia all'emendamento Barbera. Ritengo che la dichiarazione di crisi ambientale debba essere distinta dal piano di disinquinamento. Infatti, sono dell'avviso che prima di tutto debba essere dichiarata la crisi ambientale e, quindi, si debba obbligare chi abbia dichiarato tale stato di crisi a predisporre il piano per superarla. Quello che è importante è che i due momenti siano distinti l'uno dall'altro.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Non intendo fare richiami all'enfasi, tuttavia, desidero ricordare che al primo comma dell'articolo 6 si parla - senza enfasi - di: « tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo ». Dunque tali gravi alterazioni di equilibri determinano aree di crisi ambientale. Di fronte a situazioni di questo genere, il ministro, d'intesa con le regioni interessate, si rivolge al Consiglio dei ministri che dichiara l'area ad elevato rischio di crisi ambientale. Nasce, quindi, un piano mirato alla soluzione di tale crisi. Dunque, si tratta di un intervento

correttivo di una realtà abnorme che determina gravi alterazioni degli equilibri ecologici. Non sono pregiudizialmente contrario alla sintesi proposta dall'onorevole Barbera, tuttavia non ne vedo l'elemento motivante. Pertanto, non ritengo di poter esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Desidero ribadire la mia contrarietà alla formulazione proposta dall'onorevole Barbera perché essa è sostitutiva di poteri. Infatti, nel testo in discussione, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale avviene su proposta del solo ministro per l'ambiente. L'intesa con le regioni interessate è successiva; quale regione, infatti, darebbe mai il proprio consenso preventivo ad una dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale? Nel testo dell'emendamento 6. 2, invece, il significato di intesa con le regioni interessate cresce molto nell'intensità del provvedimento, tanto è vero se non vi è tale intesa il ministro non può proporre la dichiarazione al Consiglio dei ministri. Il testo attualmente in discussione deriva da un compromesso tra due esigenze. La vera esigenza - che non siamo riusciti a soddisfare in questa fase - è che la dichiarazione sia fatta dal Governo, perché le zone colpite interessano lo Stato italiano. La partecipazione delle regioni avviene al momento dell'elaborazione dei piani di intervento, perché le regioni devono essere coinvolte sul piano operativo.

PIETRO SODDU. Dichiaro che voterò a favore del mantenimento dei primi due commi dell'articolo 6 perché ritengo che essi delineino meglio la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, che è una dichiarazione di emergenza. L'emendamento 6. 2, invece, sembra delineare uno stato permanente, non già una situazione che si verifichi in seguito ad un processo di inquinamento.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano sul loro emendamento 6. 2.

AUGUSTO BARBERA. Insistiamo, perché l'emendamento da noi presentato riflette meglio, complessivamente, lo spirito dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Barbera ed altri 6. 2.

(È respinto).

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. L'emendamento 6. 1, presentato dal Governo, adempie ad una precisa richiesta della Commissione bilancio, in funzione di determinate esigenze finanziarie; è, pertanto, un atto dovuto.

PRESIDENTE. Come relatore, esprimo il mio parere favorevole a tale emendamento.

Pongo in votazione, favorevole il relatore, l'emendamento 6. 1, presentato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 6, come modificato.

FRANCESCO LODA. Annuncio l'astensione dal voto del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero si avvale dei servizi tecnici dello Stato, previa intesa con i ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e de-

gli istituti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro per l'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte degli organi periferici dello Stato, nonché da parte delle regioni o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro per l'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.

4. Ferme restando le eventuali responsabilità amministrative per danno pubblico ambientale, in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale.

5. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente naturale e del patrimonio ecologico il Ministro per l'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri istituito presso il Ministero per l'ambiente.

6. Egli si avvale altresì, in attesa della relativa nuova disciplina, del Corpo forestale dello Stato, previa intesa con il Ministro dell'agricoltura, nonché delle altre forze di polizia, previa intesa con il Ministro dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

Gli onorevoli Barbera e Fantò hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Partecipano inoltre all'attività di prevenzione e vigilanza i cittadini singoli o

associati. Le regioni provvedono a disciplinare, sulla base dei criteri generali definiti con leggi dello Stato, le forme di collaborazione del volontariato ».

7. 1.

Nella mia qualità di relatore, in accoglimento delle indicazioni contenute nel parere espresso dalla X Commissione trasporti, presento il seguente emendamento:

Al sesto comma dopo le parole: « forze di polizia » aggiungere le seguenti: « e delle capitanerie di porto ».

7. 2.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Il Governo è contrario all'emendamento Barbera e Fantò perché ritiene che la materia del volontariato debba essere affrontata in una diversa sede legislativa. Per quanto riguarda invece l'emendamento del relatore, esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il relatore è contrario all'emendamento 7. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 7. 2 da me proposto, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione dei progetti di legge alla seduta di giovedì 18 luglio 1985.

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
